

Campionato Italiano Gran Turismo Sprint – Italian F4 Championship Campionato Italiano Sport Prototipi – TCR Italy – GT 4 Italy Series

Autodromo Internazionale del Mugello - Scarperia e San Piero – 24, 25, 26 Luglio/July 2026

GT3

Luogo: Scarperia San Piero

Documento n°: 2.28

Data: 25.07.2026

Ora: 18.12

Decisione n° 27

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 64 AKM Motorsport Conduttore Albag Guy
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto ed esaminato il rapporto del Commissario Tecnico Delegato, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager, il quale dichiara di esserci stata una incomprensione all'interno del loro staff tecnico, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente N.:	64 AKM Motorsport
Conduttore	Albag Guy
Sessione:	Gara 1
Fatto:	La vettura n. 64 risultava non conforme nel particolare race weight che è risultato inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa. Infatti il peso auto BOP e il peso di compensazione pilota è risultato di 1320 Kg invece dei 1325 Kg previsti. La vettura è pertanto risultata inferiore di 5 kg rispetto al peso minimo regolamentare previsto. La misurazione è stata effettuata in presenza del concorrente secondo quanto previsto dalla normativa.
Violazione:	Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B) Art. 3 Regolamento tecnico di campionato 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B) Art. 15 (linee guida rispetto regolamenti tecnici) Appendice 5 RSN 2026 rif. Art. 128 RSN 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 64 AKM Motorsport Conduttore Albag Guy, l'esclusione dalla classifica finale di Gara 1.
Motivazione:	La vettura n. 64 risultava non conforme nel particolare race weight che risulta inferiore di 5 kg rispetto al peso minimo regolamentare previsto. Il minor peso costituisce un elemento di vantaggio sotto il profilo prestazionale.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

 Ronny Guarini
(Presidente)

Nicoletta Prisco

Simone Leoni

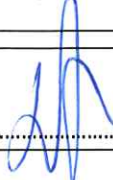



Ricevuta da parte del concorrente:

Concorrente:

Data: 25/7/26 Ora: 18:22

Esposto alle: 18:23

 Firma: 
☐ Notifica ex art. 215 RSN

☐ Penalità esposta monitor

☐ Esposta albo gara